

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELLE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI
ALLE NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI
ED ALLE ORDINANZE DEL SINDACO E DEI
RESPONSABILI DI SERVIZIO**

Approvato con deliberazione del Consiglio n. 17 dd. 20.3.2002

IL PRESIDENTE
Giorgio Franzoi

IL SEGRETARIO
Luciano Ferrari

Art. 1

Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le violazioni alle norme dei regolamenti comunali a contenuto precettivo esterno, ivi comprese le inottemperanze alle ordinanze sindacali e Dei responsabili di servizio, esecutive o integrative di leggi e regolamenti sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 60 euro e non superiore a 10.000 euro.

Ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L. 24.11.1981, n.689., il limite massimo delle sanzioni dovrà corrispondere al decuplo del minimo.

Art. 2

La Giunta comunale, con proprio provvedimento, determina i limiti edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie per ciascuna fattispecie di violazione alle norme dei regolamenti comunali ed al dispositivo di ogni singola ordinanza.

Art. 3

Gli importi delle sanzioni restano vigenti sino a successivo specifico provvedimento di aggiornamento o modifica, adottato dalla giunta comunale.

Tale eventuale provvedimento di modifica o aggiornamento delle sanzioni amministrative viene adottato entro il mese di dicembre ed entra in vigore dal 1° gennaio successivo.

Art. 4

Per l'accertamento delle violazioni alle norme dei regolamenti comunali ed al dispositivo delle ordinanze del Sindaco e dei responsabili di servizio, per l'applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie, si applicano i principi, i criteri e le modalità di cui alla L. 24.11.1981, n. 689.

In caso di mancato pagamento nei termini dovuti, o di rigetto del ricorso, si provvederà al raddoppio della sanzione amministrativa prevista per la violazione commessa.

I provvedimenti derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze . ingiunzioni di pagamento, spettano al comune.

Art. 5 Norma transitoria

In sede di prima applicazione del presente, il provvedimento del Sindaco entra comunque in vigore dopo 15 giorni di pubblicazione all'Albo comunale, in deroga alla data di entrata in vigore stabilita dall'art. 3.

P:\Regolamenti del comune\REGOLAMENTI IN VIGORE\regolamento sanzioni violazioni norme regolamentari.doc